

Pieve di Soligo, 15.03.2021

Informativa n. 6

**OGGETTO: nuovo D.L. n. 30/2021 (pubblicato il 13/03/2021 nella G.U., in vigore dallo stesso giorno e fino al 06/04/2021), D.P.C.M. del 02/03/2021 e ordinanze del Ministero della Sanità del 12/03/2021, in materia di restrizioni a seguito dell'emergenza sanitaria.**

Con le nuove disposizioni di cui all'oggetto, dal 15/03/2021 passano in area rossa le Regioni: **Veneto**, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa.

Per effetto del Decreto-legge del 13 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.

Riportiamo qui sotto le Regioni con le aree nelle quali sono state, ad oggi, inserite:

Regione in area bianca: Sardegna

Regioni in area gialla: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d'Aosta (**ma applicano le restrizioni delle regioni arancioni**)

Regioni in area arancione: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria

Regioni in area rossa: **Veneto**, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia

**Il Governo, sul proprio sito internet:**

<https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638>

ha pubblicato diverse FAQ che chiariscono gli aspetti relativi agli spostamenti e alle chiusure nelle varie zone.

Vengono, in generale, confermate tutte le restrizioni già fissate con il precedente DPCM di gennaio (vedasi, per le specifiche, la ns. informativa n.1 del 20/01/2021); si riassumono qui sotto le principali disposizioni:

- SPOSTAMENTI:
  - per tutte le aree, non sono consentiti gli spostamenti fra Regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  - dalle 22 alle 5 del mattino successivo è in vigore il "coprifuoco": ci si può spostare solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  - in zona arancione, dal 15 marzo al 2 aprile, e nella giornata del 6 aprile, è consentita all'interno del proprio Comune una visita al giorno ad amici o parenti, in massimo due persone, accompagnate da minori di 14 anni e da disabili conviventi;
  - in zona rossa, solo nei giorni 3, 4 e 5 aprile, si potrà fare una visita al giorno ad amici o parenti, in massimo due persone, accompagnate da minori di 14 anni e da disabili conviventi, nella stessa Regione;

- è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa, salvo maggiori restrizioni regionali), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all'entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2; tale titolo deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021;
  - nei giorni direttamente interessati dalle festività pasquali, il 3, il 4 e il 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della Sardegna, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5 e le 22, restando all'interno della stessa Regione, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
  - solo in zona arancione, nei piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti, le persone possono spostarsi entro un raggio di 30 km, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia;
- NEGOZI, attività commerciali e di servizi per la persona:

Nelle aree rosse, sono sospese le attività commerciali al dettaglio, **fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, di prima necessità e di servizi per la persona**, individuate nell'allegato 23 e 24 (che si riportano alla fine di questa informativa), che possono quindi rimanere aperte. Tali attività si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l'ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l'accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all'interno dei locali. Infine, è previsto l'uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Per i negozi al dettaglio soggetti a chiusura, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio a seguito di ordine on line e/o telefonico.

E' possibile effettuare consegne a domicilio, di tutti i tipi prodotti, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita.

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. Sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso.

RISTORANTI, BAR, PASTICCERIE E GELATERIE:

- **nelle aree arancioni e rosse:** è sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
- Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
  - - dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
  - - dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).
- La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
- È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Si ricorda inoltre che, in ambito lavorativo, restano in vigore i protocolli condivisi, in particolare quello del 24/04/2020 che è allegato al D.P.C.M. del 02/03/2021<sup>1</sup> (allegato n. 12).

### **ALLEGATO 23 AL D.P.C.M. del 02/03/2021**

#### **Attività autorizzate all'apertura: Commercio al dettaglio**

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

<sup>1</sup>[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&atto.codiceRedazionale=21A01331&tipoSerie=serie\\_generale&tipoVigenza=originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&atto.codiceRedazionale=21A01331&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)

- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttilicoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

#### **Allegato 24**

##### **Attività autorizzate all'apertura: Servizi per la persona**

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza